



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2009 (02.06)
(OR. en)**

10375/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0150(CNS)**

LIMITE

FISC 76

RISULTATI DEI LAVORI

del: Consiglio ECOFIN

in data: 5 maggio 2009

Oggetto : Accise sul tabacco

1. Il 5 maggio 2009 il Consiglio (ECOFIN) ha esaminato la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, basandosi su un testo di compromesso della presidenza riportato nel documento 9082/09 FISC 52, modificato come risulta nell'allegato della presente nota.
2. Nell'ambito di un compromesso globale, gli Stati membri potrebbero accettare questa proposta modificata di compromesso della presidenza, tenuto conto di quanto segue:

a) sigarette:

- La Polonia ha riservato la propria posizione sulla possibilità offerta agli Stati membri che non beneficiano di periodi transitori di applicare, fino alla fine di questi ultimi, restrizioni quantitative all'acquisto di sigarette da Stati membri che ne beneficiano¹².
- La Grecia ha riservato la sua posizione sul limite superiore dell'elemento specifico pari al 77,5% e preferisce un massimale per le accise minime applicabili dagli Stati membri (pari al 120% dell'accisa globale sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette);

b) Tabacco trinciato a taglio fino

- Il Regno Unito ha riservato la sua posizione su questa parte del testo di compromesso della presidenza modificato;
- Il Lussemburgo e il Belgio possono accettare un livello minimo di accisa pari al massimo al 47% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto fino al 1° gennaio 2018.

¹ Pur preferendo limiti quantitativi più bassi (di 300 sigarette), Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Irlanda potrebbero accettare il compromesso a condizione che le norme vigenti sui limiti quantitativi rimangano invariate.

² La Bulgaria avrebbe preferito un periodo transitorio fino alla fine del 2018, ma alla fine ha accettato il compromesso della presidenza.

Compromesso della presidenza del 5 maggio 2009

Direttiva relativa alle accise sul tabacco (modifiche al doc. FISC 52)

I. Sigarette

- Periodi transitori per Bulgaria, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Romania e Grecia fino al 1 gennaio 2018. Gli Stati membri che non beneficiano di periodi transitori possono, dal 1 gennaio 2014 e fintantoché si applicano i periodi transitori, imporre un limite quantitativo di almeno 300 sigarette; tale quantitativo può essere introdotto nei loro territori da Stati membri che applicano i periodi transitori senza dover pagare ulteriori accise.
- Clausola di salvaguardia: Dal 1 gennaio 2014, gli Stati membri che riscuotono un'accisa di almeno 115 EUR per 1000 sigarette non sono tenuti a rispettare l'obbligo del 60%.
- Elemento specifico: L'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e superiore al 77,5% dell'importo dell'onere fiscale totale.

II. Tabacchi da fumo trinciati a taglio fino

- Dal 1° gennaio 2011 - il 40% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o almeno 40 EUR al chilogrammo;
- Dal 1° gennaio 2013 - il 43% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o almeno 47 EUR al chilogrammo;
- Dal 1° gennaio 2015 - il 46% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o almeno 54 EUR al chilogrammo;
- Dal 1° gennaio 2018 - il 50% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto almeno 60 EUR al chilogrammo;

III. Sigari e sigaretti

- A Germania e Ungheria è concessa una deroga transitoria fino al 1° gennaio 2015 per la nuova definizione.

IV. Corsica

- La Francia è autorizzata ad applicare aliquote ridotte di accisa sui prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica fino al 31 dicembre 2015.
